

CONSIGLIO DELL'ORDINE Avvocati di Firenze	
Data di arrivo	25 GEN. 2018
Prot. n.	1252



Procura della Repubblica

Firenze

Prot. 463/2018

Il Procuratore della Repubblica

Sig.
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

FIRENZE

Sig.
Presidente della Camera Penale

FIRENZE

OGGETTO: Precisazioni alla P.G. sulle direttive emanate in tema di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio.


Con riferimento alle segnalazioni effettuate dal Sig. Presidente della Camera Penale, che ringrazio, relative ad alcuni casi di erronea applicazione della legge e delle direttive a suo tempo emanate da questo Ufficio sulla procedura da seguirsi nei casi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, mi prego inviare in copia la nota oggi inviata a tutti gli uffici di P.G. del circondario.

Prego le SS.LL. di voler segnalare eventuali ulteriori inosservanze che dovessero verificarsi.

Firenze, 23/1/2018.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe Creazzo





Procura della Repubblica

Firenze

Prot. 462/2018

Al Signor Questore

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al Signor Provveditore Regionale Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Comandante della Polizia Municipale

FIRENZE

Ai Sigg. Comandanti della Polizia Municipale

dei Comuni del Circondario

Ai Sigg. Responsabili della Sezione di Polizia Giudiziaria

SEDE

e, p.c.,

Al Sig.

Procuratore Generale della Repubblica

presso la Corte d'Appello

SEDE

Al Sig. Procuratore Aggiunto

Coordinatore dell'Ufficio Primi Atti

SEDE

Ai Sigg. Magistrati

SEDE

Al Sig. Dirigente Amministrativo

SEDE

OGGETTO: legge 23 giugno 2017, n. 103, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario – Adempimenti della polizia giudiziaria. **Ulteriori chiarimenti sulle direttive emanate con nota del 26/7/2017.**

Con la nota in oggetto indicata, venivano impartite direttive agli Uffici di P.G. in ordine all'applicazione di alcune previsioni portate dalla legge N. 103/2017 novella con la richiamata. In particolare, relativamente alla elezione di domicilio presso il difensore d'Ufficio venivano fornite le indicazioni che di seguito trascrivo:

“....

Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio

All'art. 162 cpp è stato aggiunto il comma 4 bis, il quale prevede che *“L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario”*.

L'aggiunta di un nuovo comma all'art. 162 cpp non è stata però accompagnata da alcuna modifica al comma 4 dell'art. 161 cpp, che prevede che se l'elezione di domicilio manca o è inidonea la notifica è eseguita presso il domicilio del difensore.

La lettura combinata delle due disposizioni sopra indicate consente di ritenere che se il difensore di ufficio rifiuta di prestare assenso alla domiciliazione in forza della prima disposizione, tale situazione è da considerare come un'elezione di domicilio senza effetto, ossia inidonea. In questo caso diviene applicabile la seconda disposizione (art. 161, 4^ comma), la notifica presso il difensore. Pertanto, la notifica sarà eseguita presso quello stesso difensore di ufficio, non più in tal caso come domiciliatario accettante ma come domiciliatario ex lege.

Sulla base di tale interpretazione, la polizia giudiziaria dovrà acquisire, via email o per telefono, l'assenso del difensore di ufficio nominato alla persona sottoposta ad indagini che sia privo di difensore di fiducia e dare atto nel verbale se sia stato prestato o meno. **Nel caso di rifiuto del difensore, l'indagato dovrà essere invitato ad eleggere altro domicilio, con l'avvertenza che in caso di rifiuto o inidoneità dell'elezione effettuata, le notificazioni verranno effettuate al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, quarto comma, c.p.p.**

Si richiama inoltre l'attenzione sulla perdurante necessità – anch'essa prevista per legge - che dal verbale risulti in modo chiaro se la persona sottoposta ad indagini conosce la lingua italiana, in caso negativo dovendo tradursi nella lingua conosciuta gli avvisi ed avvertimenti di legge, compresi quelli sopra indicati. “

Nel periodo decorso, il Presidente della Camera Penale di Firenze ha più volte segnalato, fornendo la relativa documentazione, che in alcuni casi il rifiuto del difensore nominato d'ufficio di accettare l'elezione di domicilio dell'indagato presso di sé ha avuto come conseguenza la revoca della nomina, disposta dalla stessa polizia giudiziaria che l'aveva contattato con la motivazione : “l'avvocato non accetta la domiciliazione” , ovvero simili espressioni dal medesimo contenuto.

Orbene, **tale modo di procedere è del tutto errato** e non è conforme né alla legge né alle direttive impartite con la nota sopra richiamata.

Deve essere ben chiaro che l'avvocato nominato d'ufficio ha diritto di rifiutare l'elezione di domicilio effettuata dall'indagato e comunicatagli dalla P.G., ma ciò non comporta affatto la revoca della nomina, che rimane valida. In tale caso, si ribadisce, l'indagato dovrà essere invitato a **eleggere altro domicilio, con l'avvertenza che in caso di rifiuto o inidoneità dell'elezione effettuata, le notificazioni verranno effettuate al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161 , quarto comma, c.p.p.**

In nessun caso, pertanto, il rifiuto del difensore ad accettare l'elezione di domicilio dell'indagato presso di sé potrà essere interpretato come rinuncia o rifiuto di accettare l'incarico.

Le SS.LL. sono vivamente pregate di voler diffondere le presenti direttive a tutti i dipendenti uffici di polizia giudiziaria, perché di esse sia assicurata, da parte di tutti i suddetti uffici, scrupolosa applicazione.

Firenze, 23/1/2018

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Giuseppe Creazzo)

